



N. 6

DECRETO CONT. FALL. 2012

N. 4305/2011 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

N. 104 CRON.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. = REP.

Il Tribunale civile e penale di Verona

Sezione 2^a civile

composta dai seguenti Magistrati:

DOTT. FERNANDO PLATANIA PRESIDENTE REL.

DOTT. ERNESTO D'AMICO GIUDICE

DOTT. FRANCESCO FONTANA GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

OGGETTO:OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

nella causa civile promossa con ricorso in opposizione ex art. 98 L.F.

depositato in cancelleria il 19.04.2011

DA

PERBELLINI MAURIZIO, nato a Verona il 5.11.1955

C.F.:PRBMRZ55S05L7810;

elettivamente domiciliato in Verona presso lo studio dell'Avv.to

FRANCESCO PALUMBO, che lo rappresenta e difende, unitamente

all'Avv.to SILVANA ZAMPIERI come da mandato a margine della

domanda di ammissione al passivo fallimentare.

OPPONENTE

CONTRO

FALLIMENTO VERONA ONDULATI SRL in persona del Curatore
Avvocato Vittorio Mazzeo

elettivamente domiciliato in Verona presso lo studio dell'Avv.to
ROBERTO CAPUZZO, che lo rappresenta e difende come da
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

OPPOSTO

CONCLUSIONI

PARTE OPPONENTE:

Nel merito ed istruttorie come da ricorso in opposizione ex art 98 L.F.
Alla luce delle risultanze della CTU medico-legale eseguita dal dr.
Vito Cirielli ed alle valutazioni dallo stesso formulate chiede che Il
Giudice dichiari il Fallimento VERONA ONDULATI S.R.L. in
liquidazione, in persona del Curatore *pro-tempore*, tenuto alla
rifusione delle spese ed al risarcimento dei danni tutti, in favore del
ricorrente Perbellini Maurizio, come di seguito dettagliati:

- Euro 16.237,00 per i postumi permanenti a titolo di danno biologico
(Euro 1.924,00 per nove punti percentuali con abbattimento);
 - Euro 4.500,00 per i postumi temporanei a titolo di danno biologico;
 - Euro 4.750,00 per danno da incapacità lavorativa specifica
(appesantimento del 50% sui primi cinque punti);
 - Euro 6.220,00 per danno morale (calcolato nella misura del 30% sul
danno biologico permanente e temporaneo considerato che sono
rivenibili gli estremi del reato per lesioni personali colpose)
- il tutto oltre interessi di legge e danno da svalutazione monetaria



dalla data dell'evento al saldo effettivo, nonché oltre al:

- rimborso di Euro 673,27 per spese mediche sostenute in conseguenza dell'infortunio occorso;

- rimborso spese anticipate dal ricorrente per la CTU.

La suddetta quantificazione è stata determinata sulla base dell'applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano ritenute da Cass. 12408 del 7.06.2011 quelle applicabili all'intero territorio nazionale.

La scrivente difesa insiste affinché dalla somma richiesta in risarcimento del danno occorso, non venga decurtato quanto già ricevuto dal ricorrente da parte dell'Inail, in quanto l'Istituto non ha agito in regresso insinuandosi allo stato passivo per ottenere la somma corrisposta al lavoratore Perbellini; conseguentemente, l'eventuale risarcimento del solo danno differenziale si tradurrebbe in un ingiusto vantaggio ad esclusivo favore del Fallimento.

PARTE OPPOSTA:

Il fallimento Verona Ondulati precisa l'entità del danno subito dal sig. Maurizio Perbellini a seguito delle lesioni come accertate da CTU.

In via principale

Il credito del sig. Perbellini potrà essere ammesso per l'importo di € 18.112,16 così determinato:

Danno biologico permanente


(nato 5.11.1955 anni 51); coefficiente 1860,44 Tabella Triveneto)

I.P. 9%;

€ 16.793,96



Invalidità temporanea totale: € 60 al di	
ITP al 75% gg. 30 =	€ 1.350,00
ITP al 50% gg. 30 =	€ 900,00
ITP al 25% gg. 30 =	€ 450,00
Appesantimento del 100% per i primi 5 punti	<u>€ 9.302,20</u>
	€ 28.796,16-
Rivalsa INAIL	<u>€ 10.684,00</u>
	€ 18.112,16



D E C R E T O

Con ricorso depositato il giorno 11 gennaio 2011 Maurizio Perbellini proponeva opposizione avverso il provvedimento del giudice delegato del fallimento Verona Ondulati srl con il quale il suo credito di euro 62.376,84, sorto a seguito di incidente sul lavoro, non era stato ammesso al passivo del fallimento.

Si costituiva in giudizio la curatela della procedura chiedeva la chiamata in causa della compagnia di assicurazione; nel merito assumeva che nella specie vi era stato un concorso di colpa del lavoratore che aveva collocato le mani in un macchinario in movimento ed, in ogni caso, faceva presente che l'Inail aveva già corrisposto all'infortunato l'importo complessivo di euro 10.684,81 che doveva essere detratto dalla somma da eventualmente insinuare nel passivo della procedura.

Effettuata una consulenza tecnica i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe.

Non v'è più questione attinente alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione ma non è inutile osservare che la specialità del rito dell'accertamento dello stato passivo (che si conclude con una ordinanza e non con una sentenza) ed in solo grado di giudizio rendono di fatto impossibile l'estensione del contraddittorio a soggetti estranei all'accertamento fallimentare (come nel caso sarebbe la compagnia di assicurazione).

Ciò posto, come si evince dalla comparsa conclusionale della procedura, non v'è più contestazione in ordine alla fondatezza della pretesa ma v'è solo da determinare l'esatto ammontare dell'ammissione.

Sul punto, posto che la consulenza tecnica ha permesso di accertare l'entità dei postumi permanenti (nella misura del 9% incidenti solo sul benessere psicofisico) ed in 90 giorni il periodo di invalidità temporanea, facendo ricorso ai criteri adottati dal Tribunale di Milano per l'anno 2011 (epoca in cui si è depositato lo stato passivo della procedura) si ottiene che l'importo dovuto a titolo di risarcimento per danno biologico (considerata anche l'età dell'infortunato) è di euro 16.237; a titolo di invalidità temporanea può porsi a base l'importo di euro 136 al giorno considerato che l'infortunio ha determinato l'avulsione di falangi della mano sinistra per effetto di un infortunio sul lavoro: si tratta, quindi, di un evento grave che ha certamente accresciuto la sofferenza del soggetto.

Pertanto a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo deve essere riconosciuto l'importo di euro 5.107,50 ($30 \times 80,51 + 30 \times 56,75 + 28,37 \times 30$) per un totale di euro 21.344,50.

Considerato che l'infortunato svolgeva attività di musicista (chitarra) a livello amatoriale e che l'infortunio ha avuto origine da un incidente sul lavoro, al Tribunale sembra doveroso un aumento nella misura del 30% a titolo di personalizzazione per un complessivo risarcimento di euro 27.747,85.

Non vi può essere dubbio che da tale cifra debba essere detratto l'importo di euro 10.684 corrisposto al lavoratore dall'Inail con l'effetto che la somma da ammettere in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 c.c. è di euro 17.063,85, Infatti la circostanza che al momento l'Inail non si sia ancora insinuata al passivo non esclude che ciò possa avvenire in futuro e



comunque, il lavoratore non può certo ottenere un risarcimento eccedente quello effettivamente dovutogli.

Sulla somma di euro 17.063,85 decorrono gli interessi legali dal 7 febbraio 2007 fino al momento in cui il suo credito verrà anche in parte soddisfatto mentre non compete la svalutazione perché i calcoli sono stati effettuati a parametri 2011 (e non con quelli dell'incidente).

Sussistono evidenti ragioni per compensare le spese di lite poiché la fase di opposizione era necessaria per potere espletare le indagini peritali che durante la fase sommaria di ammissione non potevano essere assunte.

Gravano, però, sulla procedura le spese della consulenza tecnica liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando in contraddittorio delle parti

Ammette nel passivo del Fallimento Verona Ondulati srl Maurizio Perbellini per l'importo di euro 17.083,85 oltre gli interessi di legge dal 7 febbraio 2007 ai sensi dell'art. 54 della legge fallimentare con il privilegio di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.

condanna

il fallimento Verona Ondulati a rifondere le spese della consulenza liquidate in euro 500 (più accessori).

Compensa

Le rimanenti spese di lite tra le parti.

Verona, 27 novembre 2012.

IL PRESIDENTE est

FERNANDO PLATANIA

Il Cancelliere
Dr. Marigliano

